

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CICALA Mario - Presidente -

Dott. CARACCIOLO Giuseppe - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 21380/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE

- ricorrente -

contro

SOCIETÀ CONTRIBUENTE

- intimata -

avverso la sentenza n. 34/14/2012 della Commissione Tributaria Regionale di BARI del 3.2.2012, depositata il 15/02/2012.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - MOTIVI DELLA DECISIONE

La CTR di Bari ha respinto l'appello dell'Agenzia - appello proposto contro la sentenza n. *Omissis*/2011 della CTP di Bari che aveva accolto il ricorso della Società contribuente ed ha così annullato il silenzio - rifiuto su istanza di rimborso di tassa di registro corrisposta (a seguito di notifica di avviso di liquidazione) su registrazione di scrittura privata autenticata in data 13.7.2009 di mutuo consenso per la risoluzione di un precedente contratto di cessione di ramo d'azienda a sua volta registrato il 29.2.2008 e nel quale non risultavano espresse clausole o condizioni risolutive di sorta.

La predetta CTR ha motivato la decisione evidenziando che "il valore di Euro 1.600.000,00 indebitamente assoggettato a tassazione non costituisce né (il contenuto del) la prestazione derivante dalla risoluzione, né il corrispettivo della risoluzione, bensì il semplice riferimento identificativo dell'atto, già registrato e tassato al 3% cui ricondurre gli effetti giuridici della concordata risoluzione.

Perciò, in detto atto di risoluzione non poteva configurarsi un trasferimento di ricchezza cui correlare l'imposta di registro mediante la retrocessione del bene ipotizzata dall'Ufficio, ma la semplice volontà delle parti di ripristinare l'originario assetto patrimoniale.

L'Agenzia ha interposto ricorso per cassazione affidato a unico motivo.

La parte contribuente non si è difesa.

Il ricorso - ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., assegnato allo scrivente relatore - può essere definito ai sensi dell'art. 375 c.p.c..

Infatti, con il motivo di impugnazione (improntato alla violazione del T.U. n. 131 del 1986, artt. 20 e 28; dell'art. 9 delle tariffe parte I allegata al citato T.U.; degli artt. 1372 e 1458 c.c.) la ricorrente si duole per avere la CTR omesso di considerare che lo scioglimento del rapporto contrattuale per mutuo dissenso rientra bensì nella più vasta categoria degli eventi risolutivi del contratto ma realizza la ritrattazione bilaterale del contratto con la conclusione di un nuovo negozio, da assoggettare a tassazione secondo il disposto del menzionato art. 28, comma 2. Il motivo appare fondato e da accogliersi.

Occorre prendere le mosse dal rilievo che il menzionato art. 28 regola due diverse ipotesi di tassazione di atti risolutivi di negozi giuridici, a seconda che trovino fonte in clausole o condizioni risolutive espresse contenute nel negozio da risolvere (oppure stipulate con negozio autonomo ma entro il secondo giorno successivo a quello di conclusione del negozio da risolversi) ovvero in ogni altro atto di volontà.

In relazione a questa seconda ipotesi la norma prevede che l'imposta "è dovuta per le prestazioni derivanti dalla risoluzione".

Nella specie di causa è pacifico che non si versi in fattispecie annoverabile nella prima ipotesi, siccome il contratto sottoposto a registrazione (secondo le clausole trascritte nel ricorso introduttivo, in ossequio all'onere di autosufficienza) è dichiaratamente un patto di "mutuo dissenso" a mezzo del quale viene retrocessa la proprietà e la disponibilità del ramo di azienda già oggetto di trasferimento, sicché non resta che inquadrare detto negozio nel novero di quelli che il costante indirizzo interpretativo del Supremo Collegio (tra le molte, Cass. n. 18859/2008; Cass. 17503/2005; Cass. 4906/1998; Cass. 7270/1997) ha qualificato come "...nuovo contratto, di natura assoluta e liberatoria, con contenuto eguale e contrario a quello del contratto originario..." e con efficacia *ex nunc*".

Un simile negozio giuridico non può che considerarsi annoverabile nella categoria residuale contemplata dall'art. 28 dianzi menzionato e perciò tassato in applicazione della norma contenuta nel medesimo art. 28, comma 2.

E d'altronde, giudicando in un caso del tutto simile a quello qui in esame (e sia pure a mente del D.P.R. n. 636 del 1972, allora applicabile *ratione temporis*), codesta Suprema Corte ha ritenuto che "il contratto, con il quale le parti sciogliono una vendita con riserva di proprietà in conseguenza del mancato pagamento del prezzo, non costituisce per la legge di registro un negozio ricognitivo di un effetto già verificatosi in conseguenza di detto inadempimento, ma produce esso stesso l'effetto di risolvere il precedente contratto, ponendone nel nulla gli effetti con conseguente retrocessione del bene all'originario proprietario. Ne deriva che nel caso di specie non può trovare applicazione il D.P.R. n. 634 del 1972, art. 27, comma 1.....". Pertanto nel caso di risoluzione di un contratto di vendita con riserva di proprietà, il contratto con il quale viene convenuta la risoluzione di detta vendita, comportando la retrocessione del bene oggetto del contratto risolto (cosa che per la legge di registro si verifica anche nella ipotesi di vendita con riserva di proprietà, dato che tale normativa considera detta vendita immediatamente produttiva dell'effetto traslativo), deve essere assoggettato alla imposta proporzionale di registro da applicarsi con la aliquota prevista per i trasferimenti immobiliari".

Identiche considerazioni possono riferirsi alla specie di causa.

Non resta che concludere che la pronuncia del giudice del merito, che non si è attenuta ai predetti principi di diritto, merita cassazione con rimessione della lite allo stesso giudicante, affinché rinnovi il giudizio alla luce della corretta disciplina applicabile.

Pertanto, si ritiene - conclusivamente - che il ricorso possa essere deciso in camera di consiglio per e manifesta fondatezza.

Roma, 30 aprile 2014.

ritenuto inoltre:

che la relazione è stata notificata agli avvocati delle parti; che non sono state depositate conclusioni scritte, né memorie;

che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, il ricorso va accolto;

che le spese di lite possono essere regolate dal giudice del rinvio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la decisione impugnata e rinvia alla CTR Puglia che, in diversa composizione, provvederà anche sulle spese di lite del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 febbraio 2015.

Depositato in Cancelleria il 2 marzo 2015

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*